

REGIONE CAMPANIA



Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.)

2014 – 2016

Elaborato dal responsabile per la trasparenza

Indice

1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'Amministrazione

2. I dati

- 2.1. Dati sul livello di soddisfazione dei cittadini per i servizi resi dall'amministrazione
- 2.2. Dati sulla gestione e l'uso delle risorse
- 2.3. Statistica di genere
- 2.4. Modalità di pubblicazione on line dei dati pubblicati e da pubblicare
- 2.5. Dati sulla posta elettronica certificata

3. La trasparenza – Le principali novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

4. Finalità del Programma e procedimento per la sua elaborazione e adozione

5. Processo di attuazione del Programma

- 5.1. Individuazione dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati e della pubblicazione (Referenti)
- 5.2. Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi
- 5.3. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza
- 5.4. Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione “Amministrazione Trasparente”
- 5.5. Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'Accesso civico

6. Dati ulteriori

1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'Amministrazione

La Regione Campania, nel perseguire la sua missione e le proprie finalità istituzionali, si pone quale protagonista di un progetto politico e culturale di trasformazione verso la cultura della trasparenza.

La Vision dell'Ente è all'insegna della trasparenza, dell'integrità delle sue pubbliche funzioni e della comunicazione agli utenti, ancor prima dell'obbligo normativo introdotto dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33. Erano, infatti, già pubblicati sul sito istituzionale alcuni tasselli fondamentali, che hanno iniziato a comporre il quadro della trasparenza dell'organizzazione nei confronti dei suoi utenti.

Al riguardo si segnala, inoltre, che è raggiungibile all'indirizzo www.beta.regione.campania.it anche la versione sperimentale del nuovo portale della Regione Campania. Tra i principali obiettivi che la nuova piattaforma intende raggiungere, alla fine del periodo di sperimentazione, ci sono: nuova architettura dei contenuti, migliore usabilità, ampio ricorso alla multimedialità, servizi al cittadino, partecipazione degli utenti secondo le potenzialità del web 2.0 e integrazione con i sistemi regionali. La nuova piattaforma web affianca, inoltre, la versione attuale del portale regionale e si apre al dialogo con gli utenti per raccogliere suggerimenti finalizzati al miglioramento continuo del portale.

In tale ottica, è stato elaborato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, tenendo conto delle linee guida per il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità della CIVIT (ora ANAC), adottate con delibere n°2/2012 e n°50/2013.

Per le finalità che il Programma Triennale si pone, è necessario, prima di analizzare processi e procedure caratterizzanti la Giunta regionale, procedere all'analisi del contesto organizzativo.

In questi ultimi anni una delle priorità della Regione Campania è stata quella di promuovere un profondo processo riformatore della macchina amministrativa regionale, fondato sulla trasparenza, la sussidiarietà, il decentramento e la partecipazione.

Il processo di riforma è iniziato nel 2010, con la Legge Regionale n° 8, cui è seguito il Regolamento n. 12/2011, approvato con D.G.R. n. 612/2011, e ss.mm.ii., che ha definito il nuovo ordinamento amministrativo

[\(\[http://www.sito.regione.campania.it/documenti/RUBRICA_ORDINAMENTO.pdf\]\(http://www.sito.regione.campania.it/documenti/RUBRICA_ORDINAMENTO.pdf\)\)](http://www.sito.regione.campania.it/documenti/RUBRICA_ORDINAMENTO.pdf).

I principi ispiratori dell'attività amministrativa e di organizzazione sono quelli posti dal titolo IX dello Statuto regionale.

La Giunta Regionale della Campania è attualmente strutturata nel modo seguente:

- U.D.C.P.
- n°5 Dipartimenti;
- n°15 Direzioni Generali;
- n°5 Uffici Speciali;
- Strutture di staff;
- Unità Operative Dirigenziali.

Per l'esercizio di funzioni di indirizzo politico amministrativo il Presidente della Giunta regionale si avvale degli uffici di diretta collaborazione aventi competenze di supporto dell'organo di Direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione regionale. Si riporta di seguito il link relativo al regolamento degli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente della Giunta regionale.

[\(\[http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=49405&ATTACH_ID=65056\]\(http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=49405&ATTACH_ID=65056\)\)](http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=49405&ATTACH_ID=65056)

Con deliberazioni di Giunta regionale sono definiti gli indirizzi programmatici e l'organizzazione interna alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali, l'organizzazione degli Uffici Speciali, salvo quanto previsto per l'Avvocatura regionale, quale Ufficio Speciale, nonché delle Unità Operative Dirigenziali nelle quali dette strutture si articolano, con i relativi compiti.

A ciascuna delle strutture di cui sopra è preposto un dirigente, individuato tra i dirigenti del ruolo unico dirigenziale dell'amministrazione regionale o tra dirigenti esterni, secondo le modalità di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo n°165/2001.

Il Dipartimento è una struttura di livello dirigenziale, strutturata in direzioni generali, accomunate da omogeneità funzionale corrispondente a settori organici di materie. All'apparato compete di coordinare, dunque, le aree funzionali di riferimento. Il regolamento ne prevede 5:

- Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico;
- Dipartimento della salute e delle risorse naturali;
- Dipartimento delle politiche territoriali;
- Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali;
- Dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

A ciascun Dipartimento è preposto un Capo Dipartimento, il quale dà attuazione agli indirizzi del Presidente della Giunta regionale, svolge funzioni di propulsione e di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie attribuite, nonché funzioni di vigilanza e controllo degli enti e degli organismi di riferimento dipendenti dalla Regione e di controllo analogo sulle società in house di riferimento.

Infine, è prevista l'istituzione di un Comitato di coordinamento interdipartimentale, composto dai capi Dipartimento e dal capo di gabinetto, che lo presiede e lo convoca. Alle riunioni è prevista la partecipazione anche dei direttori generali, per la trattazione di specifiche problematiche interdisciplinari o questioni di particolare rilevanza, nonché del segretario generale del Consiglio regionale e del capo dell'Ufficio legislativo del Presidente, per il coordinamento tra l'azione amministrativa e l'attività normativa.

I Dipartimenti si articolano in Direzioni Generali.

Le Direzioni Generali costituiscono strutture complesse di livello dirigenziale corrispondenti agli ambiti e alle politiche di intervento regionale. A Ciascuna Direzione generale è preposto un direttore generale, nominato dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, che svolge funzioni di Direzione e di controllo delle Unità Operative Dirigenziali nelle quali si articola la Direzione generale e compiti di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie attribuite, attuando gli indirizzi del Presidente della Giunta Regionale e della Giunta medesima.

Gli Uffici Speciali sono strutture di livello dirigenziale generale, poste alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, che svolgono compiti di servizio per le strutture amministrative della Giunta e, nei casi previsti, per il Consiglio regionale, gli enti regionali, le società partecipate dalla Regione e per gli enti locali, in posizione di autonomia funzionale.

Sono Uffici Speciali:

- l'Avvocatura regionale;
- l'Ufficio per il Federalismo;
- il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;
- la Struttura tecnica di supporto in materia di politica sanitaria;
- l'Ufficio Speciale per i parchi, le riserve e i siti UNESCO.

Sono inoltre presenti delle strutture di Staff per l'espletamento di funzioni di supporto tecnico-operativo e tecnico-amministrativo alle strutture ordinamentali, cui è preposto un dirigente.

Le Unità Operative Dirigenziali sono le strutture di livello dirigenziale in cui si articolano le direzioni generali e gli Uffici Speciali. I dirigenti preposti alle stesse svolgono le funzioni di Direzione dei rispettivi uffici, curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni assegnati o delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottano i relativi atti.

Il Regolamento prevede, inoltre, le Strutture di Missione, deputate allo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi. Sono istituite dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, e hanno durata temporanea, comunque non superiore alla durata della legislatura, specificata dall'atto istitutivo.

2. I dati

2.1 Dati sul livello di soddisfazione dei cittadini per i servizi resi dall'amministrazione.

La Regione effettua annualmente indagini volte ad accertare il livello di soddisfazione dell'utenza in relazione ai servizi resi dall'Ufficio relazioni con il pubblico (URP). Le rilevazioni vengono effettuate sia mediante somministrazione di questionari di gradimento agli utenti, che effettuano accesso diretto ai servizi URP, che tramite posta elettronica. I dati emersi vengono utilizzati per apportare modifiche e per ulteriori operazioni di miglioramento.

Si segnala inoltre l'avvio della sperimentazione della carta regionale dei servizi, il cui fine è quello di promuoverne l'impiego della TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi) come Carta Regionale dei Servizi (CRS) e di raccogliere utili indicazioni per gli sviluppi futuri della CRS, attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, che sceglieranno di partecipare alla sperimentazione.

2.2 Dati sulla gestione e l'uso delle risorse

La nota integrativa al Disegno di Legge di Bilancio di previsione 2014 -2016 offre una visione "dinamica" delle scelte di politica economica regionale. L'informativa sulla gestione e l'uso delle risorse, è integrata dai dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, predisposti sulla base degli schemi e delle modalità indicate dalle normative vigenti.

2.3 Statistica di genere

Di seguito si riportano dati statistici di genere aggiornati al 01/01/2014:

	Donne	Uomini
PERSONALE IN SERVIZIO	36,92%	63,08%

PERSONALE COMPARTO IN SERVIZIO	Donne	Uomini
Personale Categ. A	33,84%	66,16%
Personale Categ. B	42,67%	57,33%
Personale Categ. C	38,93%	61,07%
Personale Categ. D	33,97%	66,03%
Media	37,35%	62,65%

PERSONALE COMPARTO LAUREATO	Donne	Uomini
	46,65 %	53,35%

	Donne	Uomini
PERSONALE DIRIGENZIALE IN SERVIZIO	36,40%	63,60%
PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	33,54%	66,46%

2.4 Modalità di pubblicazione on line dei pubblicati e da pubblicare

La modalità di pubblicazione tiene conto della necessità di garantire la “usabilità” (completezza ed accuratezza, comprensibilità, aggiornamento, tempestività, pubblicazione in formato aperto) dei dati, che deve consentire agli utenti di accedere in modo agevole alle informazioni pubblicate on line. La sezione “Amministrazione Trasparente”, è strutturata in funzione delle prescrizioni di legge in materia di trasparenza, delle disposizioni in materia di dati personali e delle delibere dell'Autorità garante, della natura dei settori di attività e dei procedimenti.

2.5 Dati sulla posta elettronica certificata

Alla sezione “Benvenuti all'URP”- link “Guida agli uffici regionali e caselle di posta certificata in dotazione” sono riportate le caselle di posta certificata relative al nuovo ordinamento amministrativo della Giunta Regionale.

3. La Trasparenza - Le principali novità introdotte dal Decreto Legislativo n°33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

La trasparenza amministrativa rappresenta la regola fondamentale alla quale deve informarsi l'esercizio della funzione amministrativa, quale manifestazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

In particolare, la trasparenza viene individuata dall'art. 1 della Legge n. 241/1990 (come modificato dall'art. 1 della Legge n. 15/2005) tra i principi generali attinenti alle modalità di svolgimento del rapporto tra pubblica amministrazione e privati-cittadini, delineando così la comprensibilità dell'azione dei soggetti pubblici sotto diversi profili, quali la semplicità e la pubblicità (conoscibilità), cioè la conoscenza reale dell'attività amministrativa, con il conseguente controllo sulla stessa.

L'azione amministrativa dovrà quindi consentire agli interessati di accedere alle informazioni relative al procedimento in corso e le pubbliche amministrazioni comunicheranno tutte le informazioni richieste, salvo i casi eccezionali espressamente esclusi dalla legge. Nella sua accezione più ampia, la trasparenza consiste nell'assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra quest'ultimo ed il mondo esterno.

Intesa come accessibilità totale di servizio agli utenti e di trasparenza per la collettività, è stata introdotta nell'ordinamento con il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

Con il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, la trasparenza viene altresì riconosciuta quale mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione, imponendo la rendicontazione dell'azione pubblica nei confronti degli stakeholders, e quale possibilità per tutti i cittadini di avere accesso diretto all'intero patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni.

Il nuovo decreto legislativo n.33/2013 ha, infatti, riscritto e ridisciplinato – con funzioni di coordinamento – i vari obblighi in tema di pubblicazione e trasparenza degli atti e dell'organizzazione della pubblica amministrazione. Il decreto interviene sostanzialmente su tutti i settori di attività della p.a., introducendo obblighi di pubblicazione/conoscenza che, nei singoli casi specifici, lascia immutati gli obblighi preesistenti di pubblicazione vera e propria, cui ricondurre specifici effetti legali.

Tra le novità introdotte dal decreto legislativo n.33/2013 rientra l'obbligatorietà, ai sensi dell'art.10, anche per le amministrazioni locali – a differenza di quanto statuito dal decreto legislativo. n. 150/2009 – dell'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Una delle novità più rilevanti previste dalla nuova normativa è quella dell'istituto dell'**Accesso civico**. Nello specifico, l'istituto prevede l'obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati e il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. L'accesso civico ha anche la finalità di garantire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile dell'accesso civico dell'amministrazione che si pronuncia sulla stessa.

Si tratta, quindi, di un istituto diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto e si estrinseca nel chiedere e ottenere che le pubbliche amministrazioni pubblicino gli atti, i documenti e le informazioni - a pubblicazione obbligatoria - da queste detenute. Oggetto dell'accesso civico non sono, dunque, tutti i dati e i documenti qualificati espressamente come pubblici dalla normativa vigente, ma solo quelli per i quali il Decreto Legislativo n. 33/2013 prescrive la pubblicazione obbligatoria.

Il principio di trasparenza trova il limite nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. In quest'ottica si devono rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. La presenza di informazioni sensibili all'interno degli atti, tuttavia, non blocca la pubblicazione degli stessi, che devono essere semplicemente "depurati" dalle indicazioni soggette a particolare tutela per la privacy.

4. Finalità del Programma e procedimento per la sua elaborazione e adozione

Le attività legislative e amministrative della Regione Campania, come indicato all'art 11 dello Statuto, sono informate ai principi della trasparenza e della partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali, degli enti e delle associazioni.

A tal fine, i poteri e le attività regionali sono esercitati con la più ampia pubblicità, per consentire la massima diffusione delle informazioni, degli atti e dei documenti.

In tale ottica, il Programma non è inteso solo come un mero adempimento di un obbligo di legge, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo n. 33/2013, ma come strumento per la piena attuazione dei citati principi statutari.

In via preliminare, il Programma ha lo scopo di rendere "trasparente" e "comprensibile", ad ogni livello, la struttura organizzativa e l'azione amministrativa dell'Ente, in conformità ai principi statutari e in applicazione del criterio dell'"accessibilità totale" delle informazioni relative.

Tale obiettivo lo si intende perseguire, in particolare, attraverso l'implementazione della sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente".

Il programma per la trasparenza è strettamente collegato al Piano della Performance, che ha il compito di fissare indicatori, livelli attesi e realizzati di prestazione, criteri di monitoraggio. Il ciclo di gestione della performance - pianificare, eseguire e far eseguire, misurare e valutare, agire di conseguenza - istituito dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di riforma della pubblica amministrazione, si pone come il quadro di riferimento dell'azione delle PP.AA..

Con D.G.R.n°155 del 03/06/2013 sono stati approvati gli "Obiettivi strategici 2013-2015", del Piano della Performance.

(<http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/archivio/archivio.iface>)

Di particolare rilievo ai fini del presente Programma, è l'Ambito di intervento volto a "Rafforzare il sistema di governo e la capacità amministrativa", inserito nell'Area di riferimento "Governance e Società dell'informazione", di cui si riportano di seguito gli obiettivi strategici triennali:

- Orientare la capacità amministrativa alla razionalizzazione della spesa e l'attivazione di sistemi di controllo e misurazione della performance;
- Attuare le politiche per un' "Amministrazione trasparente";
- Sviluppare la società dell'Informazione a sostegno delle priorità strategiche dell'Amministrazione;
- Riduzione degli oneri burocratici e dei tempi del procedimento per settori definiti;
- Rispetto dei tempi del procedimento;
- Accelerazione delle procedure di spesa e di certificazione dei fondi comunitari in tutte le fasi del procedimento;
- Promuovere la razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane della Giunta Regionale e il contenimento della relativa spesa.

Il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, elaborato a cura del Responsabile della Trasparenza, è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale. E' portato all'attenzione delle associazioni di consumatori e sottoposto a consultazione pubblica, tramite la pubblicazione in evidenza sul sito istituzionale, al fine di acquisire eventuali proposte volte al miglioramento dello stesso.

Altro passaggio fondamentale del presente programma è rappresentato dall'individuazione degli stakeholders, al fine di stabilire la "relazione pubblica" con la propria comunità.

Letteralmente stakeholder ("to hold a stake") significa possedere o portare un interesse, un titolo, inteso (quasi) nel senso di un "diritto". In sostanza, lo stakeholder è un soggetto (una persona, un'organizzazione o un gruppo di persone) che ritiene di detenere un "titolo" per entrare in relazione con una determinata organizzazione. Un soggetto le cui opinioni o decisioni, i cui atteggiamenti o comportamenti, possono oggettivamente favorire od ostacolare il raggiungimento di uno specifico obiettivo dell'organizzazione.

Gli stakeholders della Regione Campania possono essere suddivisi in quattro macro-categorie:

- Istituzioni pubbliche: enti territoriali e locali, enti strumentali e aziende regionali controllate e partecipate, Aziende ULSS, agenzie funzionali (consorzi, camere di commercio, aziende sanitarie, agenzie ambientali, università, ecc.);
- Gruppi organizzati: gruppi di pressione (sindacati, associazioni di categoria, partiti e movimenti politici, mass media), associazioni del territorio (associazioni culturali, ambientali, di consumatori, sociali, gruppi sportivi o ricreativi, ecc.);
- Gruppi non organizzati: cittadini e collettività (l'insieme dei cittadini componenti la comunità locale);
- Personale Regionale: soggetti titolari di rapporto di lavoro con l'Ente.

A tal fine la Regione renderà liberamente consultabile il presente programma e i suoi successivi aggiornamenti agli stakeholders interessati. Questi ultimi, sulla specifica tematica "trasparenza e integrità" sono coinvolti secondo differenti modalità:

- Indirette: la Regione sfrutta differenti canali per raccogliere le loro esigenze e feedback in termini di trasparenza e integrità. Tra questi, si ricordano: le segnalazioni pervenute alla Regione tramite posta elettronica, tramite l'Ufficio di Relazione con Pubblico, tramite l'Ufficio Stampa, le comunicazioni pervenute alla Redazione Web del Portale, le segnalazioni attraverso spazi "ufficiali" dell'ente sui social media ed attraverso i vari punti di contatto aperti al pubblico. Questa modalità di coinvolgimento è da ritenersi cruciale in quanto favorisce, nel tempo, anche l'individuazione di potenziali target di portatori di interesse non ancora considerati in forma strutturata.
- Dirette: l'Ente, attraverso la sezione "Amministrazione Trasparente", accessibile dalla home page del portale di questo Ente, contenente tutti i dati, i link e le informazioni, rende l'azione amministrativa manifesta e trasparente agli stakeholders. L'Amministrazione intende, inoltre, programmare delle "Giornate della Trasparenza", al fine di realizzare il massimo coinvolgimento degli stakeholders in materia. Un resoconto delle giornate della trasparenza, con il relativo programma, sarà reso, inoltre, disponibile nella predetta sezione. Oltre alle suddette giornate,

saranno organizzate attività formative per il personale interno alla struttura regionale e seminari finalizzati a favorire la cultura della Trasparenza.

In tale ottica, si segnala che la Giunta, con deliberazione n. 11 del 23/01/2014, ha approvato lo schema di Codice di Comportamento, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del Decreto Legislativo. n.165/2001, disponendo contestualmente l'avvio della procedura aperta per l'approvazione definitiva.

5. Processo di attuazione del Programma

Al fine della corretta attuazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità concorrono il Responsabile della trasparenza, tutte le strutture dell'amministrazione e i relativi dirigenti.

Con Decreto del Presidente della Giunta n. 454 del 25/11/2013 la Regione Campania ha nominato la dott.ssa Giovanna Paolantonio, Direttore Generale per le risorse umane, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza della Giunta regionale ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 7 della LEGGE n.190/2012 e dell'art. 43 del Decreto Legislativo. n.33/2013.

Il Responsabile della trasparenza ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma Triennale e a tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle strutture dell'ente.

Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità garantendo il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza. Assicura il collegamento con il Programma triennale di prevenzione della corruzione.

Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il presente Programma triennale è stato predisposto secondo le fasi, le attività ed i soggetti competenti, così come indicati nella delibera CIVIT n. 2/2012 e nelle sopra citate Linee guida CIVIT di cui alla delibera n.50/2013.

L'allegata tabella del Programma triennale della trasparenza e l'integrità è strutturata nelle sezioni e sotto-sezioni, come di seguito riportate, denominate così come indicato dall'allegato A) al Decreto legislativo n. 33/2013 e dall'allegato alla delibera CIVITn. 50/2013,:

colonna 1) denominazione sotto-sezione livello 1 (suddivisione per macrofamiglie)
colonna 2) denominazione sotto-sezione livello 2 (suddivisione per tipologie di dati)
colonna 3) riferimento normativo d.lgs 33/2013 o altri riferimenti normativi
colonna 4) denominazione della singola pubblicazione
colonna 5) contenuto da pubblicare
colonna 6) stato della pubblicazione versione ufficiale del sito web
colonna 7) stato della pubblicazione versione sperimentale del sito web
colonna 8) anno 2014
colonna 9) anno 2015
colonna 10) anno 2016

5.1 Individuazione dei Dirigenti responsabili della trasmissione dei dati e della pubblicazione (Referenti)

Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni oggetto di pubblicazione sul sito della Regione Campania ai sensi della normativa vigente, il Responsabile della Trasparenza ha richiesto, tramite circolare, a ciascuna struttura dell'amministrazione di individuare il nominativo di un dirigente referente per la trasparenza che possa efficientemente garantire l'unitarietà di azione della

struttura di appartenenza. I nominativi dei referenti saranno disponibili sul portale nella sezione dedicata.

I singoli dirigenti sono, altresì, responsabili del dato e dell'individuazione dei contenuti del programma e dell'attuazione delle relative previsioni. Tutti i dirigenti dell'Ente sono responsabili, per le strutture di competenza, della predisposizione, dell'aggiornamento e della trasmissione dei dati oggetto di pubblicazione alla Redazione Internet, nel rispetto della normativa sulla privacy.

L'Unità Operativa Dirigenziale V Segreteria di Giunta "Bollettino Ufficiale – Ufficio relazione con il pubblico (URP)" assicura la progressiva realizzazione delle procedure informatiche che facilitano la raccolta e pubblicazione dei dati.

5.2 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Premesso che tutte le strutture amministrative della Giunta regionale devono attenersi, nell'elaborazione e pubblicazione dei dati, al rispetto delle previsioni normative nonché delle indicazioni e dei chiarimenti forniti al riguardo sia dalla A.N.A.C. (ex Civit) che dal Dipartimento della funzione pubblica, si precisa quanto segue.

A livello organizzativo, ai fini dell'attuazione del Programma, vengono messe in atto le seguenti misure:

- a) Individuazione, per ciascuna struttura apicale, di un referente per la trasparenza. I referenti, quali soggetti responsabili della raccolta, pubblicazione e segnalazione delle informazioni, dunque, sono deputati ad elaborare i dati da pubblicare sul sito istituzionale.
- b) adeguamento del sito web istituzionale secondo i requisiti editoriali stabiliti dalle norme di riferimento;
- c) organizzazione e pubblicazione dei dati secondo le prescrizioni di carattere tecnico stabilite dalle rispettive norme di riferimento;
- d) implementazione della sezione di "Amministrazione Trasparente";
- e) rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti in relazione all'accesso, alla chiarezza ed alla utilizzabilità dei dati pubblicati;
- f) promozione della cultura della trasparenza e della legalità dell'azione amministrativa, mediante la programmazione di specifica formazione rivolta al personale dipendente;
- g) sensibilizzazione degli operatori al fine di garantire completezza e tempestività nella pubblicazione dei dati.

Tutte le azioni dirette a garantire regolarità e tempestività dei flussi informativi, individuate nei punti precedenti, saranno valutate e messe in atto con il coinvolgimento dei Dirigenti responsabili e degli operatori delle Strutture interessate.

Il legislatore non ha specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difforni rispetto alle finalità della norma.

Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 6 mesi dalla disponibilità dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Per i dati soggetti all'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre. In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di 30 giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

La regolarità e la tempestività dei flussi informativi, ai fini della loro pubblicazione, è garantita dai responsabili della pubblicazione. I tempi di inserimento dei dati e la frequenza del loro aggiornamento è quella prevista dalla legge e sintetizzata nella tabella elaborata dalla competente Commissione Civit, e dalle sue successive integrazioni e modifiche.

Viene in ogni caso assicurata la massima collaborazione tra gli Uffici, allo scopo di garantire la raccolta dei dati di natura trasversale.

L'attuale sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente" viene alimentata sia per inserimento manuale che attraverso automatismi che attingono le informazioni dalla procedura informatica in uso presso l'ente.

La pubblicazione dei dati evolverà in un'ottica di miglioramento continuo. Tutti i documenti pubblicati riporteranno al loro interno dato di contesto ovvero: fonte, data, periodo di riferimento o validità e oggetto al fine di garantire l'individuazione della natura dei dati e la validità degli stessi, anche se il contenuto informativo è reperito o letto al di fuori del contesto in cui è ospitato.

5.3 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza

Le misure di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza spettano al Responsabile della Trasparenza e ad organismi istituzionali quali CiVIT (ora A.N.A.C.) ed all'O.I.V.

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di:

- a) verificare con cadenza periodica che le informazioni previste dalla normativa e dal presente Programma siano state pubblicate nella forma e nei tempi previsti, e che le stesse siano complete, chiare e aggiornate. In caso di mancato o ritardato adempimento, il Responsabile della trasparenza provvede a segnalare detto inadempimento al responsabile della pubblicazione, concordando un termine congruo, salvo eccezioni debitamente motivate, per l'esecuzione di quanto richiesto. In difetto, allo scadere del periodo assegnato, segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il Responsabile della trasparenza provvede, altresì, all'aggiornamento del Programma triennale e individua ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza, in rapporto con il Piano anticorruzione, e controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal Decreto Legislativo n.33/2013.
- b) predisporre una relazione semestrale sullo stato di attuazione del Programma per la Trasparenza, da trasmettere all'organo di indirizzo politico ed all'O.I.V., e pubblicata sul sito web istituzionale.
- c) supportare l'O.I.V. secondo le sue specifiche richieste ed ai fini dell'attività di verifica di sua competenza, predisponendo una analitica tabella di riscontro degli obblighi di pubblicazione da parte dell'amministrazione, da aggiornare a cadenza almeno semestrale.

L'O.I.V. quale responsabile della corretta applicazione delle linee guida predisposte dall'ANAC, esercita un'attività di impulso per l'elaborazione del PTI, ed ha il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità.

Gli esiti di tale attività di controllo e certificazione dell' Organismo sono pubblicati nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.

Per quanto riguarda le funzioni di monitoraggio e vigilanza da parte di altri organismi, all'A.N.A.C. compete un ruolo generale di coordinamento, indirizzo e supervisione, esercitato anche attraverso l'adozione di specifiche linee guida, che fungono da riferimento per tutte le pubbliche amministrazioni. Inoltre l'A.N.A.C. svolge funzioni di vigilanza diretta rispetto alle verifiche effettuate dagli Organismi Indipendenti di Valutazione, e di vigilanza indiretta rispetto alle amministrazioni per le quali riceve segnalazioni (dal Responsabile della Trasparenza e/o di privati cittadini) di mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione.

5.4. Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"

Ai fini di monitorare l'effettivo utilizzo da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" si provvederà a richiedere, alla struttura informatica che ha in gestione il sito istituzionale, l'implementazione di un sistema di rilevazione degli accessi, distinti per tipologia di informazioni.

Questo sistema potrà consentire anche di conoscere quanti e quali file vengono scaricati in download dagli utenti delle singole sezioni.

Si predisporrà, con cadenza semestrale, un report di rilevazione del numero di accessi al sito web istituzionale e del numero di contatti alla sezione “Amministrazione Trasparente” da parte degli utenti; il report sarà trasmesso al Responsabile della Trasparenza, che ne curerà la pubblicazione sullo stesso sito.

5.5. Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'Accesso civico

L'istituto dell'Accesso Civico rappresenta una delle principali novità della recente normativa in materia di trasparenza.

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale; è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito e non necessita di motivazione.

La richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

Per assicurare l'efficacia di tale diritto, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” – Accesso Civico - sono pubblicati le modalità per l'esercizio del diritto, la modulistica utilizzabile, i dati relativi al Responsabile della Trasparenza, a cui indirizzare la richiesta, e al titolare del potere sostitutivo, con i relativi recapiti.

La richiesta di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo n. 33/2013 non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione.

Entro 30 giorni dalla richiesta l'amministrazione deve:

- procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell'informazione o dei dati richiesti;
- trasmettere contestualmente il dato al richiedente, ovvero comunicargli l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Se il documento, l'informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione deve indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale, mentre in caso di ritardo o mancata risposta da parte dell'amministrazione il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 bis, della Legge n. 241 del 1990.

Sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi.

Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la richiesta del cittadino, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione in base a quanto previsto dalla legge. I termini per il suo adempimento sono quelli di cui all'art. 2, comma 9 ter, della Legge n. 241 del 1990, ossia un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.

Per la tutela del diritto di accesso civico si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 104 del 2010.

L'inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta da parte del responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del Decreto Legislativo n. 33 ossia:

- all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
- al vertice politico dell'amministrazione, all'O.I.V. ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

La pubblicazione on line dei dati, consente un'effettiva conoscenza dell'azione delle pubbliche amministrazioni al fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività.

Tutte le iniziative di comunicazione per la trasparenza, costituiscono la base per “favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità”, e favoriscono l'accesso da parte della collettività a tutte le informazioni pubbliche.

La casella di posta elettronica dedicata è un altro strumento per l'ascolto di portatori di interesse interni ed esterni e dare risposte individuali.

| Inoltre, si considerano misure per assicurare l'accesso civico:

- Indicare i database da rendere accessibili di cui gli stakeholders hanno chiesto la pubblicazione;
- Lavorare prevedendo formazione del personale, su aspetti della qualità dei dati di cui è prioritario curare la pubblicazione secondo le indicazioni degli stakeholders: completezza, aggiornamento, apertura del formato;
- Prevedere incontri e/o giornate di studio/questionari con le associazioni di volontariato/consumatori sul tema trasparenza;
- Rendere pubblici i resoconti/report/relazioni delle misure adottate per assicurare l'informazione sull'efficacia delle misure di accesso civico.

6 Dati Ulteriori

Il Decreto Legislativo n.33/2013 definisce contenuti minimi, quelli indicati come obbligatori, lasciando alle amministrazioni la possibilità di individuare contenuti ulteriori di pubblicazione, che possono essere utili alla trasparenza amministrativa dell'Ente o alla prevenzione della corruzione. Tra i contenuti suggeriti, troviamo già quelli relativi alle “buone prassi” ed alle misure per attuare “burocrazia zero”.

Il responsabile della struttura che individua la necessità di pubblicare dati ulteriori, provvederà a notificare le eventuali richieste di inserimento dei dati non previsti al momento nella classificazione del Decreto Legislativo n. 33/2013, sul portale web istituzionale, nella sezione Trasparenza Amministrativa, anche segnalando tempestivamente nuovi obblighi, derivanti da nuovi provvedimenti normativi, rilevanti per assicurare trasparenza amministrativa.